ADERENTE FLP

ASA scuola
Associazione Sindacale Autonoma

ADERENTE Confederazione Indipendente Sindacati Europei C.S.E.

11 settembre 2025

LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
SALERNO
Prot. 0013549 del 14/10/2025
II-10 (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

Al personale docente a ATA
in servizio presso le istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Loro sedi
(Per il tramite del Dirigente Scolastico individuato quale datore di lavoro)

All'Albo Sindacale

Oggetto: **comunicato sindacale su riduzione dell'ora di lezione da 60 minuti a 50/55 minuti.**

Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti in merito alla riduzione dell'ora di lezione da 60 a 50/55 minuti, con particolare riferimento alle richieste di alcuni Dirigenti Scolastici atte al recupero delle ore di lezione non svolte.

Riferimenti normativi: CM n. 243 del 22.09.1979, CM n. 192 del 03.07.1980, DPR n. 275 del 08.03.1999, Legge n. 59 del 15.03.1997, DM n. 234 del 26.06.2000, CM n. 225 del 05.10.2000, CCNL scuola 2006/2009, CCNL istruzione e ricerca 2016/2018, CCNL istruzione e ricerca 2019/2021;

Il DPR 275/99, regolamento sull'autonomia delle istituzioni Scolastiche (ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) ed in particolare all'art. 4 comma 2, stabilisce che nell'esercizio della loro autonomia didattica, le Istituzioni Scolastiche possono regolare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, valutando nel modo più adeguato il tipo di studi ed i ritmi di apprendimento degli alunni.

In maniera autonoma, ogni Istituzione Scolastica può decidere la riduzione dell'ora di lezione da sessanta a cinquanta minuti, tenendo conto delle necessità ed esigenze che emergono

nell'istituto e che possono essere determinate da motivazioni prettamente didattiche o da esigenze estranee alla stessa.

Pertanto, se le motivazioni che determinano la riduzione oraria possono essere diverse, lo sono anche le conseguenze inerenti l'obbligo di recupero delle ore non svolte.

In tal caso la materia resta regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 3.7.80 e dalle successive circolari che le hanno confermate, e la relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o di istituto.

Nel caso in cui la riduzione dell'ora di lezione è determinata da **motivazioni estranee alla didattica** e quindi per **cause di forza maggiore**, **non c'è obbligo** di recupero da parte di docenti e alunni.

Invece, se la riduzione della durata dell'ora di lezione è **determinata da motivazioni didattiche**, i docenti e gli alunni dovranno recuperare le ore di lezione non svolte.

Occorre precisare che tali ore vanno recuperate in favore degli stessi alunni e comunque nell'ambito della programmazione didattica definita dagli OO.CC. **e non potranno essere utilizzate in occasione di supplenze per sostituzione di colleghi assenti**, o per qualsiasi forma di "banca delle ore", poiché detto modus operandi, tra l'altro, andrebbe a ledere il diritto allo studio degli studenti a cui verrebbe ridotto il monte ore annuo di impegno scolastico.

Per tutti i casi non dipendenti da "cause di forza maggiore", docenti e alunni, nell'ambito delle attività didattiche programmate, dovranno recuperare le ore di lezione non svolte (come previsto dal CCNL scuola 2016-2018, il quale specifica che al di fuori dei casi previsti dall'art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, le ore dovranno essere recuperate).

La delibera, dovrà essere assunta dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF.

Tale recupero dovrà comunque rispettare i limiti posti dal CCNL SCUOLA vigente, ed in particolare l'art. 43 comma 5, che prevede che l'orario settimanale dei docenti è il seguente:

Docente Scuola dell'Infanzia: 25 ore settimanali
Docente Scuola Primaria: 22 ore settimanali + 2 di programmazione (con orario flessibile)
Docente Scuola secondaria di 1 e 2 grado: 18 ore settimanali

Il contratto parla chiaramente di cadenza SETTIMANALE e dunque risulta totalmente illegittimo effettuare compensazioni di scambio!

A tal proposito **Il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, con nota del prot. n. 4090 del 14.02.2025 avente ad oggetto ***"Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche sulla***

gestione della riduzione dell'ora di insegnamento" (CHE SI ALLEGA), ha specificato che *".....La riduzione dell'ora di lezione, fino a 50 minuti, per "cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica" – deliberata dal Consiglio di Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti di lavoro). Diversa è l'ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei Docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica....."*.

IN SINTESI

Le uniche due motivazioni ammesse per la "riduzione dell'ora di insegnamento" da 60 a 55/50 minuti (mai al di sotto cmq dei 50 minuti) sono:

- Causa di forza maggiore
- Motivi didattici

Nel primo caso non vi è alcun obbligo da parte del docente di recuperare tali ore; nel secondo caso le ore vanno recuperate **restituendole agli stessi alunni e per le discipline alle quali sono state sottratte, e cmq nel rispetto del tetto orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.**

Qualunque "banca ore" di recupero dedicata alle supplenze, anche se deliberata dal Collegio Docenti, risulta essere illegittima.

Chiunque dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto sopra detto, è invitato a segnalarlo alla mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a divulgare la presente comunicazione a tutto il personale della scuola via e-mail o secondo i canali ufficiali, nonché ad affissione della stessa all'albo sindacale d'istituto fisico ed on line.

Il segretario generale
dell'ASA – Associazione Sindacale Autonoma –
STEFANO GUARNERA

ASA - Associazione Sindacale Autonoma-
P.E.C.: asascuola@pec.it – Email: segreteria@asascuola.it – WA 328 6214117

m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004090.14-02-2025.h.14:18



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di istruzione
secondaria di primo e secondo grado
indirizzi PEO

Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di istruzione
Secondaria di primo e secondo grado
indirizzi PEO

e, p.c.: Ai Dirigenti
degli Uffici III – IV – V e VI
(ambiti territoriali della regione)
SOAP interoperabile

Al Sito Web

OGGETTO: Gestione "riduzione ora di insegnamento". Indicazioni operative.

Questa Direzione Generale intende fornire alcune indicazioni operative che si ritengono utili per una corretta organizzazione delle attività didattiche, affinché possano essere applicate in modo uniforme in tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo grado, sulla base delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Circolare ministeriale n. 243 del 22 settembre 1979;
2) Circolare ministeriale n. 192 del 3 luglio 1980;
3) Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 di emanazione del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
4) Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, di adozione del Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
5) Circolare ministeriale n. 225 del 5 ottobre 2000;

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423
Sito internet: https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-marche

6) Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007;
7) Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018;
8) Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019/2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024.

Si richiamano in via preliminare i punti più significativi della Circolare ministeriale n. 243 del 22 settembre 1979:

a) le riduzioni d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, devono corrispondere ad accertate e documentate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti oppure da criticità connesse all'effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate le sole cause determinanti l'adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in 60 minuti;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o all'ultima ora; solo eccezionalmente possono riferirsi alla prima e all'ultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, la riduzione può riferirsi alla prima e all'ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
e) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore;
f) la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intero istituto;
g) non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione;
h) ove le esigenze di riduzione si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni, potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423
Sito internet: https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-marche

Le norme contrattuali vigenti mantengono in vigore, per quanto riguarda le riduzioni "*per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica*" le disposizioni emanate con la circolare ministeriale n. 243/1979 (della quale sono stati testualmente copra riportati i punti più significativi) e con i successivi Regolamenti e Circolari in materia.

La riduzione dell'ora di lezione, fino a 50 minuti, per "*cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica"* - deliberata dal Consiglio d'Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro).

Diversa è l'ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'Istituzione scolastica.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità di supporto.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
D'AMICO DONATELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Segreteria del Direttore Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423
Sito internet: https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-marche